



Città di Vittorio Veneto

Medaglia d'Oro al V.M.

Piazza del Popolo, 14 - 31029 Vittorio Veneto TV - CF e PI 00486620263 - Centralino 0438 5691 - Fax 0438 569209
www.comune.vittorio-veneto.tv.it - pec.comune.vittorioveneto.tv@pecveneto.it

SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO-CULTURALI
Servizi Alla Persona - Ufficio Servizi Sociale e Assistenziali

Protocollo N° 39325/ 2021

Allegato "A" alla Determinazione n. 886/2021

BANDO DI CONCORSO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER L'ANNO 2021 (FSA 2021) AI SENSI DELL'ART.11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431.

E' indetto con la Determinazione dirigenziale n. 886/2021 il bando, di cui alla DGR 24 agosto 2021, n. 1179, per la concessione di contributi economici al pagamento dei canoni di locazione per l'anno 2020 risultanti da contratti di affitto regolarmente registrati ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431.

Il contratto di affitto, relativo all'anno 2020, per i quali si chiede il contributo, deve riferirsi ad alloggi siti nella Regione del Veneto e occupati dal richiedente e dai componenti il suo nucleo familiare a titolo di residenza principale o esclusiva. E' ammessa un'unica richiesta cumulativa di contributo, riguardante più contratti di locazione, qualora la famiglia abbia cambiato alloggio nel corso dell'anno 2020. E' ammessa la presentazione di una unica richiesta di contributo per il sostegno all'affitto per lo stesso nucleo familiare.

1. Requisiti per la partecipazione al bando.

Può partecipare al bando e ha diritto a richiedere il contributo economico per il proprio nucleo familiare il conduttore (locatario, erede, assegnatario dell'alloggio per sentenza di separazione) che, alla data di presentazione della domanda:

- A. Sia residente nel Comune di Vittorio Veneto;
- B. Occupava, nell'anno 2020, l'alloggio a titolo di residenza principale o esclusiva, per effetto di contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi dell'art. 11 commi 1 e 2 della Legge n. 431/1998;
- C. Presenti una attestazione ISEE ordinario in corso di validità (D.P.C.M. 159/2013 e ss.mm.ii.) da cui risulti un **ISEE non superiore a 20.000,00**;
- D. I canoni siano relativi ad alloggi di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11;
- E. Se il richiedente è cittadino straniero extracomunitario il possesso di titolo di soggiorno in corso di validità e dei requisiti per l'ingresso e la permanenza in Italia, previsti dalla Legge n.189/2002 e successivi D.L. n.92/2008 (convertito dalla Legge n.125/2008) e Legge n.94/2009 oppure istanza di rinnovo, entro i termini prescritti dalla legge, del titolo di soggiorno scaduto e che non ricorrano le condizioni previste dall'art. 5 commi 5, 5-bis e 5-ter del D.Lgs. n. 286/1998 e ss.mm.ii.
- F. Se il richiedente è un cittadino non italiano (comunitario o extracomunitario) non essere destinatario di provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale o revoca del permesso di soggiorno o diniego al rilascio o rinnovo dello stesso;
- G. Non aver riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato come previsto dalla Legge Regionale n° 16/2018.

2. Esclusione.

Sono esclusi i nuclei familiari:

- A. Titolari, al momento della domanda, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione:
- su alloggi o parti di essi, ovunque ubicati, la cui somma **dei valori catastali ai fini Irpef**, rapportati alle rispettive quote di possesso **sia superiore a € 26.810,16** ;
oppure
 - su almeno un alloggio **la cui quota di possesso complessiva**, ottenuta sommando le singole quote di possesso dei componenti del nucleo familiare, **sia pari o superiore al 50%**.
- In entrambi i casi sono esclusi dal computo gli alloggi di proprietà che, per disposizione dell'autorità giudiziaria, sono dati in godimento al coniuge separato o nel caso in cui l'usufrutto o il diritto di abitazione sono assegnati al genitore superstite;
- B. Qualora il contratto di locazione sia stato stipulato tra parenti e affini entro il secondo grado;
- C. Il cui canone annuo incida sull'ISEfsa in misura inferiore al 16% e l'ISEEfsa sia superiore a € 10.000,00;
- D. Il cui canone annuo incida sull'ISEfsa in misura superiore al 70% fatta eccezione per i casi in carico ai Servizi Sociali del Comune valutati bisognosi.
- E. Il cui canone annuo superi il 200% del valore dell'affitto medio ricavato dalle domande, idonee per situazione economica, presentate nel Comune (*si veda il calcolo ed esclusioni al successivo punto 5.C*);
- F. Qualora l'alloggio abbia una superficie netta che superi del 200% la superficie ammessa (*si veda il calcolo ed esclusioni al successivo punto 5.D*);
- G. Assegnatari, sia al momento della domanda che nell'anno 2020, di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell'ATER, del Comune o di altri Enti il cui canone è determinato in funzione del reddito o della situazione economica familiare;
- H. Il cui canone sostenibile sia superiore al canone integrato (*si veda il successivo punto 5.A*);

3. Altri vincoli e limiti.

- In caso di coabitazione di più nuclei familiari nello stesso alloggio, al fine del calcolo del contributo, il canone e le spese sono considerati al 50%;
- La domanda è ammissibile per il numero di mesi, dell'anno 2020, per i quali erano soddisfatti i requisiti necessari per presentare la domanda (di cui al punto 1);
- Non è possibile presentare o compilare la domanda per i canoni 2020 nel caso sia stata inoltrata richiesta di contributo, per lo stesso anno, in altra Regione;
- Qualora un componente del nucleo familiare, individuato dal proprio codice fiscale, compaia in più domande queste saranno escluse. Ai fini dell'individuazione delle domande doppie non si considerano eventuali soggetti inclusi nel nucleo ISEE come "componente aggiuntivo" (allegato 2 al DPCM n.159/2013);
- Qualora la DSU non si stata presentata o presentata dopo la data di scadenza del bando, la domanda risulterà incompleta e quindi invalida. Nel caso la DSU presenti omissioni o difformità, secondo quanto previsto dall'art.11, comma 5 del DPCM n. 159/2013, la domanda sarà comunque ammessa. Il Comune provvederà a richiedere al richiedente la documentazione idonea per comprovare la completezza e veridicità dei dati nella DSU difforme. Se la documentazione prodotta della richiedente consentirà di superare le difformità riscontrate la domanda sarà considerata idonea, diversamente sarà esclusa.

4. Calcolo degli indicatori usati per il Fondo Sostegno Affitti (ISEfsa e ISEEfsa).

Il modo migliore per valutare se la famiglia necessita di contributi per l'affitto è stimare quale affitto è in grado di pagare in funzione della propria situazione economica familiare (reddito, patrimonio, numero e tipo di componenti) e confrontare tale valutazione con l'affitto effettivamente pagato. Se tale affitto è superiore all'affitto sostenibile la famiglia ha bisogno di essere aiutata. La misura dell'aiuto è data dalla differenza fra

l'affitto pagato e quello sostenibile. Maggiore è la differenza fra i due valori maggiore deve essere la partecipazione al riparto delle disponibilità.

L'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è calcolato al netto della detrazione per l'affitto. La detrazione per l'affitto ammessa varia in funzione dell'affitto contrattuale annuo, del numero di figli conviventi e della capienza del ISR (reddito).

Succede quindi che due famiglie identiche per numero e tipo di componenti, reddito e patrimonio possano avere un ISEE anche sostanzialmente diverso in funzione della diversa detrazione per l'affitto ammessa.

Per calcolare l'affitto sostenibile è necessario quindi ricalcolare l'ISEE al netto della detrazione per l'affitto, in modo che due famiglie identiche per numero e tipo di componenti e situazione economica familiare (reddito e patrimonio) siano messe sullo stesso piano e quindi partano da un indicatore identico. In tal modo si può calcolare quale parte dell'affitto non è sostenibile e quindi la misura con cui si concorre al contributo per l'affitto.

Si parte dai seguenti indicatori rilevati dalla Attestazione ISEE rilasciata dall'INPS a seguito di presentazione della DSU nel corrente anno:

- A. ISE (Indicatore Situazione Economica);
- B. ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente).

Per ottenere:

- C. ISEfsa. Si aggiunge al ISE la detrazione dell'affitto goduta.
- D. ISEefsas = ISEfsa / Scala di equivalenza

5. Calcolo dell'importo ammesso a riparto.

L'importo ammesso a riparto, utilizzato come base di calcolo per il contributo effettivo, verrà determinato come segue:

- A. Si calcola la percentuale di reddito che la famiglia può destinare al pagamento del canone. Si ritiene che per ISEefsas fino a 6.000,00 il canone sia interamente non sostenibile. Per ISEefsas maggiore, la percentuale di reddito disponibile per il pagamento del canone, a partire da zero, si incrementa proporzionalmente fino ad arrivare al 30% per ISEefsas pari a 20.000,00. Il reddito da utilizzare per il calcolo del canone sostenibile è rappresentato dall'ISEefsas;
- B. Si calcola il canone integrato sommando le spese di riscaldamento o condominiali, se comprendono il costo di tale servizio, fino a un massimo di € 600,00 l'anno. Tali spese devono risultare da fatture, bollette o ricevute intestate al conduttore dell'alloggio per l'anno 2020. Il canone non sostenibile è rappresentato dall'eccedenza fra canone integrato e canone sostenibile. L'importo ammesso a riparto è il canone non sostenibile con un massimo di € 3.000,00.
- C. Qualora l'affitto annuo superi il canone medio, ricavato dalle domande idonee presentate nel Comune di Vittorio Veneto, l'importo ammesso a riparto, come sopra determinato, si riduce della stessa percentuale di supero dell'affitto medio. Si ritiene, infatti, che un canone superiore alla media sia indice di una migliore condizione economica effettiva. Tale riduzione non opera per famiglie:
 - a) con numero di componenti superiore a 5;
 - b) composte esclusivamente da anziani che abbiano compiuto i 75 anni al 31 dicembre 2020;
 - c) comprendenti persone disabili o non autosufficienti rilevate in sede di dichiarazione ISEE;Ai fini del calcolo del canone medio, gli affitti sono considerati per un canone annuo massimo di € 10.000,00;
- D. La superficie calpestabile dell'alloggio ammessa è pari a mq 95 per un nucleo familiare fino a tre componenti ed è incrementata di mq 5 per ogni ulteriore componente. Per superfici che eccedono tale misura si opera una riduzione dell'importo calcolato come al punto precedente, in base al rapporto fra l'eccedenza della superficie dichiarata e quella ammessa. Qualora il dato disponibile sia la superficie lorda, quella netta si ottiene riducendo la superficie lorda del 30%. Al fine di tutelare maggiormente le famiglie più deboli definite alla precedente lettera C), sia l'esclusione prevista al punto 2.F) che la riduzione per superficie superiore a quella ammissibile non operano.
- E. Qualora l'alloggio sia occupato da più nuclei familiari, il contributo ammesso a riparto si calcola riducendo del 50% il canone integrato;

- F. L'importo ammissibile a riparto varia in funzione della situazione economica della famiglia rappresentata dall'ISEEfsa. Fino a € 6.000,00 viene considerato al 100%. Per valori superiori tale percentuale si decrementa proporzionalmente fino a raggiungere il 30% per ISEEfsa pari a 20.000,00. Tale percentuale si decrementa ulteriormente, nella medesima proporzione, per ISEEfsa maggiori;
- G. L'importo ammesso a riparto sarà proporzionale al numero di mesi di affitto dichiarati nell'anno.

6. Modalità di erogazione del contributo.

- A. Le domande idonee saranno ordinate per importo ammesso a riparto e numero di componenti del nucleo familiare (graduatoria).
- B. Si calcolerà ricorsivamente il rapporto fra le disponibilità del Fondo Regionale e la sommatoria degli importi ammessi a riparto delle domande idonee, escludendo le domande in coda fino a far sì che l'importo minimo spettante sia non inferiore a € 300,00 come previsto dalla DGR n. 1179/2021 per rendere significativo il contributo erogato.
- C. Il contributo effettivo potrà essere maggiorato in base al cofinanziamento del Comune di Vittorio Veneto disponibile e ridotto delle detrazioni per i contributi e le detrazioni fiscali per l'affitto non cumulabili già ottenuti dal richiedente, oppure per insufficiente cofinanziamento da parte del Comune.
- D. **Il contributo non è cumulabile con la detrazione per l'affitto goduta in sede di dichiarazione dei redditi presentata nel 2021 per redditi anno 2020, per la quota affitto del reddito di cittadinanza erogato dall'INPS e altri contributi per l'affitto erogati dal Comune, Regione e altri Enti Pubblici .**
- E. Beneficiario del contributo è il titolare del contratto di locazione. In caso di morosità del conduttore il contributo può essere erogato direttamente al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, come previsto dalla Legge 12.11.2004, n. 269. La sanatoria deve essere comprovata da dichiarazione liberatoria da ogni morosità e onere pregresso e contestuale abbandono di ogni azione legale o giudiziaria intrapresa da parte del proprietario dell'alloggio.
- F. In caso di decesso del beneficiario, purché avvenuto dopo l'approvazione della liquidazione dei contributi da parte del Comune di Vittorio Veneto, l'importo spettante potrà essere liquidato alla persona delegata dagli eredi sollevando nello stesso tempo l'Amministrazione Comunale da ogni possibile contenzioso in materia di eredità. A tale scopo presso l'ufficio dei "Servizi Sociali e Assistenziali" è disponibile un *facsimile* della dichiarazione in autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, che va sottoscritta sia dal delegato che dagli eredi, accompagnata da fotocopia del documento di identità in corso di validità del delegato.
- G. I contributi non riscossi entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Vittorio Veneto o dalla comunicazione saranno revocati. Tale disposizione vale anche nel caso di irreperibilità del beneficiario o mancata presentazione di delega alla riscossione, entro tale termine, da parte degli eredi.

7. Termini di presentazione della domanda.

Le domande dovranno essere presentate **dal giorno 02 novembre 2021 al 30 novembre 2021.**

8. Modalità di presentazione delle domande.

A. La **Dichiarazione Sostitutiva Unica(DSU)** ai fini dell'attestazione ISEE, se non già presentata, può essere compilata presso qualunque CAF abilitato **possibilmente entro la data del 20.11.2021 e, comunque, non oltre la data di scadenza del bando.** Il nucleo familiare dell'ISEE deve essere quello esistente al momento di presentazione della domanda.

B. Le domande potranno essere presentate:

- 1) **presso i Centri di Assistenza fiscale (CAF) convenzionati con il Comune di Vittorio Veneto** il cui elenco è allegato al presente bando, nonché disponibile sul sito www.comune.vittorio-veneto.tv.it/home.html ;

- 2) **oppure** i richiedenti possono presentare in modo autonomo **la domanda on-line** tramite *cellulare, tablet e personal computer*, **accedendo all'indirizzo internet:**
https://veneto.welfaregov.it/landing_pages/fsa21/index.html;

- 3) Le domande, inoltre, potranno essere recapitate, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, debitamente sottoscritte dal richiedente e accompagnate da fotocopia di documento d'identità in corso di validità e per i cittadini extracomunitari allegare copia del permesso di soggiorno, al seguente indirizzo: **Comune di Vittorio Veneto – Bando FSA 2021 – Piazza del Popolo 14 -31029 Vittorio Veneto.**

Qualora la domanda, trasmessa via posta, sia stata spedita dopo la scadenza del bando (fa fede la data del timbro postale), oppure, indipendentemente dalle cause, **non arrivi entro i due giorni lavorativi successivi alla data di scadenza del bando non sarà accolta.**

- C. In caso di soggetto incapace, tutelato o con impedimento temporaneo alla sottoscrizione la domanda, quest'ultima può essere presentata nei modi previsti dagli artt. 4 e 5 del DPR 28.12.2000, n.445 e ss.mm.ii..

9. Documentazione necessaria per la presentazione della domanda.

- A. Nessuna documentazione deve essere allegata alla domanda trattandosi di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e ss.m.ii. Solo per i documenti non in possesso della Pubblica Amministrazione potrà, in sede di liquidazione o di controllo, essere chiesta la presentazione. Ai richiedenti extracomunitari, in base all'art. 3 comma 2 del DPR n. 445/2000, in fase di liquidazione del contributo potrà essere chiesta copia dei documenti riguardanti i dati dichiarati in sede di domanda non in possesso della Pubblica Amministrazione.
- B. **Il richiedente potrà, previa prenotazione, presentarsi agli sportelli dei CAAF convenzionati con il Comune, possibilmente con i documenti elencati al punto successivo C),** per comunicare i dati richiesti e sottoscrivere il modulo di domanda.
In ogni caso la domanda può essere compilata dal richiedente e trasmessa a mezzo raccomandata A.R. Comune, debitamente sottoscritta allegando copia di documento d'identità in corso di validità e per i cittadini stranieri extracomunitari anche la copia del permesso di soggiorno non scaduto. In tale ultimo caso, l'Amministrazione non risponde dell'esclusione della domanda dovuta a errori nella compilazione e/o omissioni che, al momento del caricamento dei dati, ne impediscano l'inserimento.
- C. **È tuttavia opportuno che il richiedente, per evitare errori e le conseguenti sanzioni civili e penali, compili l'autocertificazione e la domanda con il supporto degli operatori dei CAAF convenzionati con il Comune e il supporto della seguente documentazione:**
- a) **contratto (contratti) di locazione con gli estremi della registrazione del contratto;**
 - b) **bollette relative alle spese di riscaldamento o rendiconto delle spese condominiali che includono le spese di riscaldamento sostenute nell'anno 2020;**
 - c) **lettere o altro documento attestante di aver percepito dal Comune o da altri Enti Pubblici contributi economici sul canone di locazione per l'anno 2020;**
 - d) **documento di identità in corso di validità;**
 - e) **solo per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno, carta di soggiorno o ricevuta della richiesta di rinnovo, entro i termini previsti dalla legge, del titolo di soggiorno scaduto.**
- D. Al fine di agevolare le operazioni di compilazione della domanda si consiglia di prendere visione del modulo di domanda, disponibile presso gli uffici comunali e pubblicato sul sito internet del Comune di Vittorio Veneto.

10. Ricorsi.

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio on-line del Comune dell'esito dell'istruttoria, gli interessati potranno inoltrare ricorso amministrativo o giurisdizionale nei termini di legge. I ricorsi sono ammessi esclusivamente per le domande presentate entro la scadenza del bando.

11. Controlli.

- A. L'Amministrazione Comunale procederà al controllo, anche a campione su almeno 5% delle autocertificazioni/domande presentate.
- B. Nei casi di dichiarazioni false, al fine di ottenere indebitamente il contributo sul canone di locazione, si procederà, ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., con denuncia all'Autorità Giudiziaria per i reati penali e le sanzioni civili conseguenti.

12. Informativa al trattamento dei dati personali per la partecipazione al presente bando, ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..

Ai sensi dell'articolo 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs. n. 196/2003 così modificato e integrato dal D. Lgs. n. 101/2018 con riferimento all'attività di trattamento dei dati personali relativi alla partecipazione al presente bando, si forniscono le seguenti informazioni:

- A. Titolare del trattamento è il Comune di Vittorio Veneto, rappresentato personalmente dal Sindaco *pro-tempore* - pec: pec.comune.vittorioveneto.tv@pecveneto.it - tel. 0438-5691 – fax 0438-56920;
- B. Responsabile *pro tempore* della Protezione dei Dati personali è: Boxxapps s.r.l., con sede in Viale della Stazione n. 2, 30020 Marcon (VE), e-mail: dpo@boxxapps.com;
- C. Base giuridica: Il trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri. Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale ai sensi dell'art.11 della Legge n. 431/1998 e della DGR della Regione Veneto n.1179/2021;
- D. Finalità del trattamento: I dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento del presente Bando. Il conferimento dei dati per il loro trattamento sono obbligatori per dar corso alla domanda;
- E. Oggetto dell'attività di trattamento: il trattamento riguarda le seguenti categorie di dati: dati personali comuni (anagrafici, situazione lavorativa, reddituale e ISEE, condizione abitativa), dati relativi a condanne penali. I dati personali saranno trattati rispettando il principio di minimizzazione di cui all'art. 5 Regolamento (UE) 2016/679. Nell'ambito di svolgimento dell'attività di trattamento i dati potrebbero essere ottenuti da altre autorità pubbliche e/o altri soggetti giuridici.
- F. Luogo e modalità di trattamento: I dati sono trattati nel territorio italiano, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento. Il trattamento sarà realizzato con modalità informatizzate e/o cartacee, con modalità atte a garantire la sicurezza, integrità e la riservatezza fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
- G. Misure di sicurezza: i dati sono trattati nel rispetto delle misure minime di sicurezza di cui all'art. 32 del Regolamento UE 679/2016 al fine di ridurre i rischi di distruzione, perdita dei dati, modifica degli stessi, divulgazione non autorizzata o consultazione accidentale;
- H. Periodo di conservazione dei dati: i dati vengono conservati in conformità norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Conseguite le finalità per le quali sono trattati i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi in base alla disciplina vigente in materia archivistica.
- I. Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati a:
- società informatica, incaricata dalla Regione Veneto, per la gestione del procedimento del presente bando; Centri di assistenza fiscale (CAF). Tali soggetti sono nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 Regolamento (UE) 2016/679. I dati personali potranno altresì essere comunicati ad ulteriori soggetti le cui comunicazioni sono dovute per norme di legge o di regolamento. I dati non saranno soggetti a diffusione, salvo che per l'eventuale pubblicazione obbligatoria prevista per legge di alcuni di essi, da inserire nella sezione "Albo on-line" e "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale del Comune di Vittorio Veneto.
- J. Diritti dell'interessati: in qualità di interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt.15-22 del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica, la limitazione o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento, fatta salva l'esistenza di motivi legittimi da parte del titolare.
- K. Diritto di proporre reclamo: in caso di presunte violazioni del Regolamento UE 2016/679 l'interessato può proporre un eventuale reclamo all'Autorità di Controllo Italiana (Garante per la protezione dei dati personali), e-mail: garante@gpdp.it, fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale.

13. AVVERTENZE

Si ricorda che la domanda e le relative dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR n.445/2000 e ss.mm.ii. vengono rese sotto la responsabilità del dichiarante e, pertanto, si invita a verificare attentamente, prima della firma, l'esattezza dei dati ivi contenuti. L'Amministrazione Comunale non risponde dell'esclusione della domanda dovuta ad errori nella compilazione o ad omissioni che ne impediscano la valutazione ai fini dell'accesso al contributo.

Vittorio Veneto, 26 ottobre 2021

Il Dirigente del Settore
dott.ssa Paola Costalonga
Firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. n. 82/2005 "C.A.D."

**ALLEGATO: ELENCO DEI CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE – CAF –
CONVENZIONATI CON IL COMUNE DI VITTORIO VENETO PER LA
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:**

- **C.I.S.L.** - Via Carlo Baxa, 13 (Area ex Morassutti) Vittorio Veneto
– tel. **0438-53453** – *Orario:* su appuntamento - e-mail: vittorio@cisbltv.it
- **C.G.I.L.** - Via Virgilio, 46 Vittorio Veneto – tel. **0438-554171**
Orario: su appuntamento - e-mail: caaftv@servizitreviso.it
- **A.C.L.I.** - Via Leonardo da Vinci n. 41 Vittorio Veneto – tel. **0438/53554** –
Orario: su appuntamento e-mail: vittorioveneto@patronato.acli.it
- **COLDIRETTI** - Galleria nazioni Unite, 6 Vittorio Veneto
– tel. **0422/954580** - *Orario:* su appuntamento e-mail: treviso@coldiretti.it
- **CAF - LAVORO E FISCO Srl** - Via G. Sanfiori n.2 Vittorio Veneto
- tel. **0438/940690** *Orario:* su appuntamento - e-mail: info@meatitalia.it